**Gazzetta Ufficiale N. 243 del 17 Ottobre 2012**

**DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012 , n. 177**

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (12G0199)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   
  
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;   
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante  
attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul  
mercato di prodotti pirotecnici;   
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per  
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 2008, ed in particolare  
gli articoli 1, 2 e 29;   
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al decreto  
legislativo n. 58 del 2010, in relazione ad alcuni rilievi formulati  
dalla competente Commissione dell'Unione europea, nonche' a quanto  
rilevato nella fase di prima applicazione del medesimo decreto;   
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009,  
che prevede la possibilita' di adottare disposizioni integrative e  
correttive del citato decreto legislativo n. 58 del 2010, entro  
ventiquattro mesi dalla sua data di entrata in vigore;   
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,  
adottata nella riunione del 26 giugno 2012;   
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della  
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;   
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  
riunione del 5 settembre 2012;   
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, dell'interno,  
della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri  
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;   
  
Emana   
  
  
il seguente decreto-legislativo:   
  
Art. 1   
  
Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58   
  
1. Al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, sono apportate le  
seguenti modificazioni:   
a) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:   
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe  
quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il  
Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre  
anni,»;   
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:   
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le  
modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e  
periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di  
fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri  
operatori.»;   
b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica  
sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa  
vigente»;   
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:   
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1.  
Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel  
territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della  
provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione,  
contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del  
destinatario nonche' le modalita' di trasferimento.   
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli  
pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al  
prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti  
la movimentazione.»;   
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:   
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero  
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al  
Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla  
Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli  
altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi  
notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione  
della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti  
specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»;   
2) al comma 2, dopo la parola: «rilasciata» sono inserite le  
seguenti: «, previo motivato parere del Comitato tecnico di cui  
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7,»;   
e) all'articolo 11, comma 2, il terzo periodo e' soppresso;   
f) all'articolo 12, comma 5, le parole: «, integrata dagli  
estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione  
nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» sono  
soppresse;   
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:   
«Art. 13 (Sistema informatico di raccolta dati). - 1. Con decreto  
del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalita' di  
funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta  
dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per  
l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici.»;   
h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:   
1) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo che  
il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di  
cui all'articolo 6-bis comporta l'applicazione della sanzione  
amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;   
2) al comma 7, dopo le parole: «per ciascun pezzo non  
etichettato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero per  
ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non  
etichettati siano contenuti nella stessa»;   
i) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «10 maggio 1973», le  
parole: «ai fini della sicurezza dei depositi» sono soppresse.   
2. All'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica  
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come  
da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:   
a) al comma 2 le parole: «, ai fini della sicurezza fisica dei  
depositi e dei locali di vendita» sono soppresse;   
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'iscrizione  
nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo  
unico dei prodotti nelle singole categorie e' disposta con  
provvedimento del capo della polizia - direttore generale della  
pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non  
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.».

Avvertenza:   
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  
dall'amministrazione competente per materia ai sensi  
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle  
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28  
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali  
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e  
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di  
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  
europee (GUCE).   
Note alle premesse:   
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che  
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere  
delegato al Governo se non con determinazione di principi e  
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per  
oggetti definiti.   
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra  
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di  
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di  
legge ed i regolamenti.   
Il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (Attuazione  
della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul  
mercato di prodotti pirotecnici) e' pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93.   
La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14  
giugno 2007, n. L 154.   
Il testo degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio  
2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi  
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'  
europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recitano:   
"Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di  
direttive comunitarie)   
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la  
scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole  
direttive, i decreti legislativi recanti le norme  
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese  
negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive  
elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento  
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla  
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo  
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione  
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  
presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A  
e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo  
e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici  
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.   
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  
dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del  
Ministro per le politiche europee e del Ministro con  
competenza istituzionale prevalente per la materia, di  
concerto con i Ministri degli affari esteri, della  
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri  
Ministri interessati in relazione all'oggetto della  
direttiva.   
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui  
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a  
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle  
direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono  
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti  
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della  
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei  
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni  
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in  
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione  
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i  
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta  
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai  
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati  
di novanta giorni.   
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  
attuazione delle direttive che comportino conseguenze  
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui  
all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,  
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto  
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti  
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda  
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento  
all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81,  
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i  
testi, corredati dei necessari elementi integrativi  
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni  
parlamentari competenti per i profili finanziari, che  
devono essere espressi entro venti giorni.   
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in  
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati  
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la  
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni  
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai  
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal  
comma 6.   
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di  
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' articolo  
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di  
competenza legislativa delle regioni e delle province  
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le  
procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della legge 4  
febbraio 2005, n. 11.   
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in  
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino  
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette  
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una  
relazione che da' conto dei motivi addotti a  
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza  
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le  
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera  
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di  
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle  
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo  
modalita' di individuazione delle stesse da definire con  
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  
Bolzano.   
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri  
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti  
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui  
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e  
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei  
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni  
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche  
in mancanza di nuovo parere."   
"Articolo 2 (Principi e criteri direttivi generali  
della delega legislativa)   
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi  
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in  
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i  
decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai  
seguenti principi e criteri direttivi generali:   
a) le amministrazioni direttamente interessate  
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le  
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio  
della massima semplificazione dei procedimenti e delle  
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e  
dei servizi;   
b) ai fini di un migliore coordinamento con le  
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla  
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti  
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i  
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa  
ovvero le materie oggetto di delegificazione;   
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali  
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle  
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono  
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni  
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,  
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000  
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via  
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni  
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente  
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda  
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a  
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena  
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le  
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.  
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e  
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni  
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto  
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa  
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa  
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non  
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che  
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli  
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti  
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella  
presente lettera sono determinate nella loro entita',  
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva  
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in  
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,  
comprese quelle che impongono particolari doveri di  
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio  
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole  
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli  
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente  
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle  
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per  
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle  
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle  
materie di cui all' articolo 117, quarto comma, della  
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate  
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova  
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in  
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata  
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i  
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del  
Ministro dell'economia e delle finanze, alle  
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;   
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e  
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle  
amministrazioni statali o regionali possono essere previste  
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per  
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti  
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla  
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti  
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia  
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle  
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo  
di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile  
1987, n. 183;   
e) all'attuazione di direttive che modificano  
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto  
legislativo si procede, se la modificazione non comporta  
ampliamento della materia regolata, apportando le  
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto  
legislativo di attuazione della direttiva modificata;   
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si  
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive  
comunitarie comunque intervenute fino al momento  
dell'esercizio della delega;   
g) quando si verifichino sovrapposizioni di  
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano  
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i  
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'  
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di  
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale  
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri  
enti territoriali, le procedure per salvaguardare  
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la  
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione  
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti  
responsabili;   
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di  
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo  
le direttive che riguardano le stesse materie o che  
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."   
"Art. 29. (Delega al Governo per l'attuazione della  
direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di  
articoli pirotecnici)   
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per  
l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento  
europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa  
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il  
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri  
direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti  
principi e criteri direttivi:   
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di  
trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le  
domande ed i procedimenti per l'accertamento della  
conformita' degli articoli pirotecnici ai requisiti di  
sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure  
per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad  
organismi diversi;   
b) armonizzare le norme di recepimento con le  
disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi  
gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei  
depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei  
prodotti esplodenti;   
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento  
ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli  
pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti  
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie,  
prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo  
smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti  
scaduti;   
d) prevedere la procedura di etichettatura degli  
artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera  
commerciale ed anche mediante l'adozione di codici  
alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei  
prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore  
tracciabilita' amministrativa degli stessi ed il rispetto  
dei principi in materia di tutela della salute ed  
incolumita' pubblica;   
e) prevedere specifiche licenze e modalita' di  
etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini  
di ricerca, sviluppo e prova;   
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle  
esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione  
incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici  
pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti  
persone comunque ritenute pericolose;   
g) determinare le attribuzioni e la composizione del  
comitato competente al controllo delle attivita' degli  
organismi notificati responsabili delle verifiche di  
conformita', assicurandone l'alta competenza e  
l'indipendenza dei componenti;   
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni  
della legislazione nazionale di attuazione della direttiva  
2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura  
penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni  
e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla  
legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali  
vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della  
sicurezza pubblica, dell'incolumita' delle persone e della  
protezione ambientale.   
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente  
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche  
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente  
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  
disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del  
comitato di cui al comma 1, lettera g), non e' corrisposto  
alcun emolumento, indennita' o rimborso spese."   
  
Note all'art. 1:   
Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 4 (Autorizzazione delle persone con  
conoscenze specialistiche)   
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di  
utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di  
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b),  
n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo  
ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui  
all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e  
successive modificazioni, che abbiano superato corsi di  
formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con  
decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro  
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto, sono definite le modalita' di attuazione dei  
predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una  
pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate,  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  
ed aggiornate ogni tre anni, in maniera da coprire i costi  
effettivi del servizio.   
1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite  
anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione,  
iniziale e periodica, con programmi differenziati,  
riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di  
fuochi artificiali e agli altri operatori.   
2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1,  
sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101  
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle  
tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro  
uso, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di  
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della  
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.   
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai  
commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni  
vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal  
presente articolo."   
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 6 (Marcatura CE)   
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i  
requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.   
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,  
lettera g), e' vietato detenere, utilizzare, porre in  
vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare  
od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e  
che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui  
all'allegato II.   
3. Le procedure di valutazione di conformita' degli  
articoli pirotecnici sono:   
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie,  
l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalita' indicate  
nell'allegato II, modulo B), nonche' la valutazione della  
conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una  
delle procedure, a scelta del fabbricante o  
dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione  
europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E)  
dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di  
categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H)  
dell'allegato II;   
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in  
produzione unica, la verifica effettuata con le modalita'  
indicate nell'allegato II, modulo G).   
4. E' fatto obbligo ai distributori di verificare che  
gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato  
riportino, oltre alle etichettature previste dalla  
normativa vigente, le necessarie marcature di conformita' e  
siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente  
disposizione non si applica ai titolari di licenza per la  
minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo  
47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche'  
agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi  
prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del  
regolamento di esecuzione del predetto testo unico,  
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".   
Il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 7 (Organismi notificati)   
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della  
pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo  
economico, per la successiva notifica alla Commissione  
dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri  
Stati membri, gli organismi, di seguito denominati:  
'organismi notificati', autorizzati ad espletare le  
procedure di valutazione della conformita' di cui al  
presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali  
ciascuno di esso e' autorizzato.   
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,  
previo motivato parere del Comitato Tecnico di cui  
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  
7, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  
il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori  
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti  
universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti  
di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza  
ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE  
del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle  
procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B),  
C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al  
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica  
sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante  
l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47,  
comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive  
modificazioni."   
Il testo dell' articolo 11 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 11 (Etichettatura degli articoli pirotecnici)   
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti  
nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che  
gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici  
per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo  
visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.   
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve  
riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il  
nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il  
fabbricante non sia stabilito nella Comunita', il nome del  
fabbricante, nonche' il nome e l'indirizzo  
dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti  
minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita  
stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le  
istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi  
d'artificio delle categorie 3 e 4, nonche', se del caso, la  
distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la  
quantita' equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo  
attivo.   
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle  
seguenti informazioni minime:   
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in  
spazi aperti» e indicazione della distanza minima di  
sicurezza;   
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti»  
e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle  
distanze minime di sicurezza;   
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti»  
e indicazione della distanza minima o delle distanze minime  
di sicurezza;   
d) categoria 4: «puo' essere usato esclusivamente da  
persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della  
distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.   
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre  
corredati delle seguenti informazioni minime:   
a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in  
spazi aperti» e indicazione della distanza minima di  
sicurezza;   
b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da  
persone con conoscenze specialistiche e indicazione della  
distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.   
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio  
sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di  
cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla  
confezione minima di vendita.   
6. Le disposizioni del presente articolo non si  
applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere  
campionarie, mostre e dimostrazioni per la  
commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure  
fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali  
articoli pirotecnici e' apposta, a cura del fabbricante o  
dell'importatore, un'etichetta recante il nome e  
l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonche' la  
denominazione e la data della fiera campionaria, della  
mostra o della dimostrazione e la non conformita' e non  
disponibilita' alla vendita degli articoli o ai fini  
diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli  
articoli esposti in fiere campionarie, mostre e  
dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e  
classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico  
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  
decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere  
utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo."   
Il testo dell' articolo 12 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per  
i veicoli)   
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli  
riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante  
non sia stabilito nella Comunita', il nome  
dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le  
istruzioni in materia di sicurezza.   
2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per  
soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1,  
le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.   
3. Agli utilizzatori professionali e' fornita, nella  
lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di  
sicurezza compilata in conformita' all'allegato al decreto  
del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di  
recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le  
modalita' dell'informazione su sostanze e preparati  
pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.   
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza  
puo' essere trasmessa su carta o per via elettronica,  
purche' il destinatario disponga dei mezzi necessari per  
accedervi.   
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di  
cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna  
costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per  
autoveicoli.   
6. Le disposizioni del presente articolo non si  
applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli,  
fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non  
siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo  
quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente  
indicato la loro non conformita' e non disponibilita' a  
fini diversi da ricerca, sviluppo e prova."   
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 17 (Disciplina sanzionatoria)   
1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di  
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  
1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:   
«Art. 53.   
1. E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,  
trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare,  
trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,  
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti  
esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati  
dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una  
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura  
CE e che non hanno superato la valutazione di conformita'  
previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive  
comunitarie in materia di prodotti esplodenti.   
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e  
nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la  
loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.   
3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per  
l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle  
singole categorie e' disposta con provvedimento del capo  
della polizia - direttore generale della pubblica  
sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non  
necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.   
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le  
violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione  
da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a  
100.000 euro.   
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi  
in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a  
prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o  
altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE  
del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di  
riconoscimento del Ministero dell'interno.».   
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  
chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti  
pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con  
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000  
euro a 20.000 euro.   
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  
chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della  
categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1  
a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della  
categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione  
e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico  
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  
decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle  
previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto  
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a  
200.000 euro.   
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  
chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della  
categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle  
categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui  
all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di  
identificazione e di registrazione previsti o delle  
prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con  
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da  
30.000 euro a 300.000 euro.   
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio,  
importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al  
presente decreto non possono essere concesse, o se  
concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo  
dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle  
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  
giugno 1931, n. 773.   
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei  
confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al  
comma 5, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per  
il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento  
dei prodotti di cui al presente decreto, puo' essere  
disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai  
sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di  
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di  
recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento  
di revoca.   
6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata  
comunicazione al prefetto di cui all'articolo 6-bis  
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da  
500 euro a 3.000 euro.   
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione  
totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui  
prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente  
decreto, comporta l'applicazione della sanzione  
amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non  
etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra,  
qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti  
nella stessa.   
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di  
cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque  
detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto,  
ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita,  
che non recano comunque:   
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del  
riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico  
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  
decreto 18 giugno 1931, n. 773;   
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e  
la classificazione del Ministero dell'interno, ove  
previsti;   
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e  
le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la  
data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione,  
scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente  
leggibili;   
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi  
essenziali per l'individuazione del fabbricante,  
dell'importatore, del distributore e per tracciare il  
prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN - peso  
netto della massa attiva pirotecnica.   
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per  
l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale  
nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente,  
indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da  
quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione  
amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo  
parzialmente etichettato.   
10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla  
sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno puo'  
sempre disporre, con oneri interamente a carico dei  
produttori, importatori e distributori responsabili, il  
ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura  
non conforme, possano costituire un rischio concreto per la  
salute e l'incolumita' pubblica, con particolare riguardo  
per quelle dei minori.   
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro  
dell'interno puo', altresi', anche in via alternativa,  
ordinare ai produttori, importatori e distributori di  
compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate  
campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei  
consumatori e dei minori."   
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 4  
aprile 2010, n. 58 citato nelle note alle premesse, cosi'  
come modificato dal presente decreto cosi' recita:   
"Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)   
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e'  
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,  
di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e  
delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del  
lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni  
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un  
regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle  
disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie  
degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle  
categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di  
classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal  
presente decreto, con le conseguenti modifiche e  
abrogazioni delle disposizioni del regolamento di  
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica  
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.  
635.   
2. Ai fini della corretta applicazione delle  
disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito,  
vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego,  
esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con  
decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro  
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto, sono individuate le corrispondenze tra le  
categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la  
classificazione degli articoli pirotecnici previste  
dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e  
successive modificazioni, ivi compresi i prodotti  
riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del  
Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973.   
3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al  
comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui  
all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica  
sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli  
pirotecnici.   
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi  
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  
decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti  
disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli  
infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai  
depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento  
intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita  
dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.   
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  
Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta  
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  
decreto, sono individuate le modalita' di raccolta, di  
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei  
rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di  
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di  
soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la  
raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.   
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano  
dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie  
1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli  
pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e  
per gli articoli pirotecnici teatrali.   
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4  
luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel  
campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e  
classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18  
giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti  
ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro  
dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere  
valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di  
scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda  
di quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini  
dello smaltimento.   
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le  
autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i  
veicoli continuano ad essere valide fino alla loro  
scadenza.   
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i  
provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi  
dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  
dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonche' i  
provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non  
classificati, ai sensi del decreto del Ministro  
dell'interno in data 4 aprile 1973.

Art. 2   
Disposizioni finanziarie   
  
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi  
o maggiori oneri per la finanza pubblica.   
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  
osservare.   
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2012   
  
NAPOLITANO   
  
Monti, Presidente del Consiglio dei  
Ministri   
  
Moavero Milanesi, Ministro per gli  
affari europei   
  
Cancellieri, Ministro dell'interno   
  
Di Paola, Ministro della difesa   
  
Passera, Ministro dello sviluppo  
economico   
  
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli  
affari esteri   
  
Severino, Ministro della giustizia   
  
Grilli, Ministro dell'economia e delle  
finanze   
  
Visto, il Guardasigilli: Severino